

Relazione Tecnica

Il presente decreto detta disposizioni attuative in materia di imposta minima nazionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Si premette che l'articolo 18 citato è contenuto nel Titolo II del D.Lgs. 209/2023 che reca disposizioni di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, volta a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione. In particolare, la Direttiva (UE) 2022/2523 recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell'accordo globale raggiunto in sede OCSE/G20 sul c.d. Secondo Pilastro, che mira all'introduzione di una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale. In questo contesto, l'articolo 18 è dedicato all'imposta minima nazionale qualificata (*Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax - QDMTT* secondo le regole OCSE) applicata alle entità italiane appartenenti a grandi gruppi multinazionali e interni, che presentano ricavi complessivi pari o superiori a 750 milioni di euro, soggette ad una bassa imposizione, fino al raggiungimento dell'aliquota minima effettiva del 15%.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 209/2023, il presente decreto si compone di 11 articoli.

L'**articolo 1**, dedicato alle definizioni, afferma tra l'altro che le disposizioni in esso contenute sono interpretate e applicate tenendo conto delle definizioni di cui al D.Lgs. 209/2023 e in modo da assicurare il rispetto dell'approccio comune, condiviso in sede OCSE e ripreso in sede unionale, di cui all'articolo 9 del medesimo D.Lgs. 209/2023.

L'**articolo 2** individua l'ambito soggettivo dell'imposta minima nazionale, prevedendo che essa si applica alle imprese e alle entità a controllo congiunto localizzate in Italia, nonché alle entità apolide costituite in base alle leggi dello Stato italiano che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale che presenta i requisiti previsti dall'articolo 10 del D.Lgs. 209/2023 ed escludendo dall'imposta le entità escluse ai sensi dell'articolo 11 del medesimo D.Lgs. 209/2023.

Quanto al presupposto applicativo, l'**articolo 3** precisa che l'imposta è dovuta quando l'aliquota di imposizione effettiva relativa ai soggetti inclusi nell'ambito soggettivo di cui all'articolo 2 è inferiore all'aliquota minima d'imposta e dettaglia il calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva anche tramite richiamo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 209/2023.

Parimenti, l'**articolo 4**, in tema di determinazione dell'imposta minima nazionale, si sofferma sul calcolo dell'imposta prevedendone tra l'altro la conformità alle disposizioni del Titolo II del D.Lgs. 209/2023 e alle definizioni dell'Allegato A del D.Lgs. 209/2023. Viene inoltre indicato che l'imposta minima nazionale è pari al prodotto tra il profitto eccedente relativo ai soggetti inclusi nell'ambito soggettivo di cui all'articolo 2 e l'aliquota di imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 209/2023 relativa ai medesimi soggetti, precisando che, nella determinazione del profitto eccedente, si tiene conto della riduzione del reddito da attività economica sostanziale di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 209/2023 a meno che il gruppo non abbia esercitato l'opzione - prevista dal comma 2 del medesimo articolo 35 - di non avvalersi di tale riduzione. Sempre ai fini della determinazione dell'imposta, l'articolo 4 specifica il ricorso a modalità di calcolo separato, in conformità al modello impositivo pubblicato dall'OCSE nel 2021 (Regole *GloBE*) per sottogruppi di imprese ed entità del gruppo che devono determinare l'imposta in Italia. Infine, si precisa che l'imposta minima nazionale dovuta dal gruppo per le imprese e le entità a controllo congiunto localizzate in Italia si assume pari a zero in caso di esercizio, per tali imprese ed entità, dell'opzione di cui all'esclusione de minimis ex articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 209/2023 e dell'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto sui regimi transitori semplificati, secondo l'articolo 39 del D.Lgs. 209/2023.

L'**articolo 5**, relativo ai principi contabili applicabili, in linea con i chiarimenti forniti nell'*Administrative Guidance* OCSE di luglio 2023, conferma l'adozione dei principi contabili locali



per calcolare la *Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax*. Nel caso in cui le imprese o le entità del gruppo adottino principi contabili diversi tra loro, trova applicazione l'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 209/2023 e l'imposta minima nazionale è calcolata sulla base del principio contabile adottato dalla controllante capogruppo per la redazione del bilancio consolidato.

Con riferimento alle regole di conversione valutaria, l'**articolo 6** disciplina l'opzione per la valuta prevista nel comma 4 dell'articolo 18 del D.Lgs. 209/2023, precisando inoltre il tasso di cambio da utilizzare in caso di valuta diversa dall'euro.

L'**articolo 7**, recante disposizioni di coordinamento sull'esercizio transitorio, prevede l'applicazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 209/2023. Viene poi indicato che, ai fini di detto articolo 54, si determina un nuovo esercizio transitorio quando un gruppo multinazionale applica un'imposta minima integrativa, o imposta minima integrativa equivalente, o un'imposta minima suppletiva, o imposta minima suppletiva equivalente, in relazione a imprese ed entità a controllo congiunto localizzate in Italia o alle entità apolide costituite in base alle leggi dello Stato italiano in un esercizio successivo a quello di applicazione dell'imposta minima nazionale relativa a tali imprese ed entità. In tale ipotesi, il medesimo articolo 7 dettaglia inoltre gli effetti dell'applicazione del nuovo esercizio transitorio.

L'**articolo 8** disciplina il riconoscimento dello status di imposta qualificata in conformità con quanto indicato in sede OCSE.

Sempre in linea con le indicazioni OCSE, l'**articolo 9** reca disposizioni attuative dell'opzione per il Porto Sicuro prevista dall'articolo 34, comma 5, del D.Lgs. 209/2023, che consente di considerare pari a zero l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo in relazione alle imprese localizzate in Italia che hanno pagato l'imposta minima nazionale.

L'**articolo 10**, concernente il pagamento dell'imposta minima nazionale, dettaglia in particolare il criterio di individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta e il principio della responsabilità solidale tra le imprese ed entità del gruppo per la *Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax* dovuta in Italia.

Infine, ai sensi dell'**articolo 11** recante disposizioni finali, si ribadisce che l'imposta minima nazionale è applicata a partire dagli esercizi che iniziano dal 31 dicembre 2023, sia per i gruppi nazionali sia per i gruppi multinazionali, senza l'esclusione di cinque esercizi prevista nell'articolo 56 del D.Lgs. 209/2023 per i gruppi nella fase iniziale della loro attività internazionale o nella fase iniziale di applicazione delle Regole OCSE, come previsto dall'articolo 18 comma 6 del medesimo D.Lgs. 209/2023.

Dal punto di vista strettamente finanziario, si confermano gli effetti già quantificati in sede di valutazione della norma di rango primario, alla quale tale provvedimento dà attuazione.

